

onorari stabiliti rispettivamente innanzi ai pretori, ai tribunali ed alle Corti di appello, per le cause sommarie, tenute presenti le norme indicate nell'articolo precedente.»

(È approvato).

Art. 5.

« Gli onorari indicati nei titoli I, II, III, IV e V dell'unita tabella sono dovuti, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla presente legge o dalla tabella ad essa unita nei rapporti tra le parti, dalla parte condannata alle spese.

Gli stessi onorari saranno, nel rapporto dei procuratori, dovuti dai rispettivi clienti. »

Presidente. A questo articolo la Commissione propone che siano soppresse le parole del disegno di legge ministeriale: « È nullo ogni patto contrario. »

L'onorevole Pozzo, invece, propone che queste parole siano conservate.

L'onorevole Pozzo ha facoltà di parlare.

Pozzo Marco. Spero che l'onorevole ministro vorrà consentire nella mia proposta, la quale dopo tutto è quella già fatta dal ministro che presentò il disegno di legge, e che la Commissione non insisterà nella soppressione del divieto di pattuire emolumenti maggiori di quelli portati dalla tariffa.

Dal momento che si vengono a fissare gli emolumenti con una tariffa in misura più corrispondente all'importanza del ministero di procuratore ed alle nuove esigenze, parmi, per la dignità stessa della classe, e per impedire che sorgano dubbi, e nascano contestazioni non belle nei rapporti tra procuratori e clienti, sia conveniente mantenere il divieto che possano i procuratori pattuire coi clienti degli emolumenti maggiori di quelli portati dalla tariffa.

Io credo che anche l'onorevole Commissione vorrà riconoscere che, se per avventura, in qualche caso speciale, può il ministero del procuratore meritare un maggior compenso, sarà il cliente medesimo che di buon grado glielo corrisponderà; ma non deve essere permesso che in massima tra procuratore e clienti si vengano a contrattare gli emolumenti.

Se si consentano simili contrattazioni, ad opera compiuta sorgeranno contestazioni poco decorose di non facile soluzione anche in ordine alla prova, e si viene quasi a togliere

vigore alla ragione d'essere della nuova legge.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di esprimere l'avviso della Commissione.

Gallini, relatore. La Commissione è dolente di non potere consentire alla domanda del collega Pozzo Marco, trovandosi in un ordine d'idee opposte a quelle, per le quali egli vorrebbe mantenuto l'ultimo comma dell'articolo 5. Precisamente per la dignità e per la rispettabilità di tutta la classe dei patrocinatori si è creduto di abolire il comma medesimo. Appunto perchè abbiamo detto allo articolo 1 che in via normale non competono ai procuratori altri onorari fuorchè quelli stabiliti nella tabella, così, se qualche cliente ha maggiori pretese, se esige da parte del suo procuratore un maggior lavoro, convien permettere la libera contrattazione ai termini del diritto comune. È un concetto di libertà e non di restrizione quello che abbiamo seguito. Perciò prego il collega Pozzo di voler desistere dalla sua proposta.

Pozzo Marco. Insisto più che mai!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Pozzo spera che il ministro sia favorevole alla sua proposta diretta a ristabilire nell'articolo 5 i due ultimi alinea soppressi dalla Commissione e che erano nel progetto ministeriale. Ma non potrei aderire al suo desiderio senza contraddire alla opinione da me sostenuta nella Commissione, cui appartenni prima di aver l'onore di trovarmi a questo posto. Io fui tra coloro che nella medesima ne caldeggiarono la soppressione e ciò per le ragioni dette dall'egregio relatore e che mi parvero giuste ed efficaci.

Infatti il disegno di legge regola gli onorari dei procuratori per i casi normali e riguardo agli atti che di solito sono chiamati ad esercitare e compiere nei rapporti ordinari con i loro clienti o nei rapporti tra le parti in causa. Ma non di rado vi sono cause ed affari di una speciale importanza e di valore notevole, nei quali il cliente richiede ed assorbe a suo favore gran parte del tempo e dell'opera del procuratore, con numerose indagini, conferenze, studî ed attenzioni particolari che non possono tante volte valutarsi nella tariffa e che se pure lo si volesse imporrebbero una causistica impossibile.

Ora non sarebbe onesto limitare per questi